

|  |  |
|--|--|
|                       | <b>REGIONE AUTONOMA<br/>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>  |
| DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ,<br>PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA |  |
| tel + 39 040 3774721<br>fax + 39 040 3774732   | territorio@regione.fvg.it<br>territorio@certregione.fvg.it<br>I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1 |

**PARERE**  
**N. 012/15**  
**D.D. 24.04.2015**

**Oggetto:**

Art. 14, L.R. 5/2007.  
Artt. 12 e 13, D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008.  
Artt. 1, 3 e 4, L.R. 3/1999.  
Art. 65, L.R. 3/2015.

Piano territoriale infraregionale per la zona industriale di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli.  
Delibera di adozione dell'Assemblea generale del Consorzio n. 14 del 27 ottobre 2014.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vista e considerata la relazione istruttoria a firma del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

**Inquadramento legislativo**

L'art. 3 della L.R. 3/1999 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale) e successive modifiche ed integrazioni attribuisce funzioni di pianificazione territoriale ai Consorzi per lo sviluppo industriale, limitatamente agli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale regionale così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali.

Tale competenza pianificatoria viene svolta attraverso l'adozione del Piano territoriale infraregionale (PTI) di cui all'art. 14 della L.R. 5/2007, che stabilisce che lo stesso si conforma alle prescrizioni del PTR e si armonizza con gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della medesima L.R. 5/2007.

L'art. 12 del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20 marzo 2008 (Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica della L.R. 5/2007) stabilisce le suddette procedure di armonizzazione dei PTI con gli strumenti di pianificazione comunale e sovra comunale e con le prescrizioni del PTR (il co. 6 prevede che fino all'entrata in vigore del PTR, la conformità dei PTI va accertata con riferimento allo strumento di pianificazione vigente), mentre i contenuti minimi dei PTI sono quelli previsti dall'art. 13 del medesimo decreto.

La compatibilità urbanistica del PTI con le indicazioni dei piani territoriali di competenza regionale e degli strumenti urbanistici comunali vigenti, ai sensi del co. 2 dell'art. 12 del decreto sopra richiamato, deve essere accertata di concerto dal Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli (CIPAF) e dalla Regione, sentiti gli Enti locali territorialmente interessati.

La Regione ha recentemente approvato la L.R. n. 3 del 20 febbraio 2015 "RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali". Gli articoli 61 e 62 della legge stessa disciplinano il riordino dei Consorzi di sviluppo industriale mediante la loro trasformazione in Consorzi di sviluppo economico locale; l'art. 63, co. 1, dispone che tale trasformazione venga avviata entro sei mesi dall'entrata in vigore della L.R. 3/2015 e venga conclusa non oltre i successivi diciotto mesi. Va comunque evidenziato che le disposizioni inerenti i Piani territoriali infraregionali disciplinate dall'art. 65 della L.R. 3/2015 richiamano, nei contenuti, le norme regionali sopra indicate.

### **Inquadramento amministrativo**

Il Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli, con deliberazione dell'Assemblea generale n. 6 del 12 dicembre 2007, ha una prima volta adottato il Piano territoriale infraregionale della zona industriale di propria competenza.

Successivamente veniva sospeso il procedimento di approvazione del Piano territoriale infraregionale in attesa del raggiungimento della compatibilità urbanistica con i piani regolatori dei Comuni interessati.

A tal fine sono state approvate le Varianti nn. 7 e 11 del Comune di Osoppo, la Variante n. 33 del Comune di Buja e la Variante n. 38 del Comune di Gemona del Friuli, la cui esecutività è stata confermata dalla Regione Friuli Venezia Giulia rispettivamente con D.P.Reg. n. 059/Pres. del 27 marzo 2013 (var. 7 Osoppo), delibera della Giunta Regionale n. 1048 del 15 giugno 2013 (var. 11 Osoppo), delibera della Giunta Regionale n. 24 del 10 gennaio 2014 (var. 33 Buja) e delibera della Giunta Regionale n. 23 del 10 gennaio 2014 (var. 38 Gemona del Friuli).

Al fine di aggiornare il Piano territoriale infraregionale alle modifiche introdotte dalle suddette Varianti agli strumenti urbanistici dei Comuni interessati, e per adeguarlo alle subentrante disposizioni di legge, il Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli ha deciso di rielaborare il Piano territoriale infraregionale della zona industriale.

Conseguentemente, con deliberazione dell'Assemblea generale n. 14 del 27 ottobre 2014 il CIPAF ha revocato la propria deliberazione n. 6 del 12 dicembre 2007 e ha provveduto ad adottare il Piano territoriale infraregionale debitamente aggiornato e modificato.

La suddetta deliberazione n. 14/2014 ed i relativi elaborati tecnici sono pervenuti al Servizio pianificazione territoriale in data 22 dicembre 2014. Il Servizio pianificazione territoriale, con nota prot. 2553 del 3 febbraio 2015, ha richiesto al Consorzio suddetto il perfezionamento della documentazione trasmessa.

A seguito della suddetta nota il CIPAF ha provveduto ad integrare la documentazione trasmessa. Conseguentemente il Piano territoriale infraregionale è pervenuto al Servizio pianificazione territoriale in forma completa in data 9 marzo 2015.

Il CIPAF ha provveduto altresì ad allegare alla documentazione trasmessa, ai fini dell'approvazione del Piano territoriale infraregionale, anche le attestazioni di compatibilità delle previsioni del PTI con gli strumenti urbanistici dei Comuni interessati, e nello specifico:

- nota prot. n. 13458 di data 2 dicembre 2014 del Comune di Buja;
- nota prot. n. 29171 di data 19 novembre 2014 del Comune di Gemona del Friuli;
- nota prot. n. 6942 di data 11 novembre 2014 del Comune di Osoppo.

Il Servizio pianificazione territoriale, con nota prot. n. 6478 del 11 marzo 2015, ha comunicato al Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli ed ai Comuni di Buja, Gemona del Friuli ed Osoppo, l'avvio del procedimento ai sensi di legge.

## **Atti amministrativi e tecnici relativi al PTI**

Come già evidenziato nelle premesse, il Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli, con deliberazione dell'Assemblea generale n. 14 del 27 ottobre 2014, ha adottato il Piano territoriale infraregionale (PTI) della zona industriale in argomento.

La documentazione del PTI in esame è costituita dai seguenti elaborati scritti e grafici:

- All. 1 Relazione generale - Asseverazioni;
  - All. 2 Norme di attuazione;
  - All. 3a Piano particellare di esproprio;
  - All. 3b Piano parcellare di esproprio - rappresentazione grafica (scala 1:3000);
  - All. 4 Computo metrico estimativo;
  - All. 5 Relazione di incidenza;
  - Tav. 1 Inquadramento territoriale (scala 1:25000);
  - Tav. 2 Estratto delle previsioni dei P.R.G. Comunali interessati (scala 1:5000);
  - Tav. 3 Uso del suolo (scala 1:5000);
  - Tav. 4 Carta dei vincoli - Censimento vincoli territoriali (scala 1:5000);
  - Tav. 5 Zonizzazione (scala 1:3000);
  - Tav. 6 Viabilità e sezioni stradali (scala 1:100/250/3000);
  - Tav. 7 Infrastrutture (scala 1:3000);
  - Tav. 8 Tavola degli elementi paesaggistici e ambientali (scala 1:3000);
- Elaborato unico - VAS - verifica di assoggettabilità.

In merito alla compatibilità geologica, il progettista del PTI ha asseverato la non necessità dell'acquisizione del parere (di cui all'art. 10 della L.R. 27/1988) di compatibilità con le condizioni geologiche, idrauliche e sismiche del territorio, in quanto già reso:

- dalla Direzione Regionale dell'Ambiente - Servizio geologico (parere n. 94/06 del 23/10/2006), in sede di formazione del P.T.I. del Consorzio CIPAF sulla base dello Studio geologico allora redatto;
- dalla Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la montagna - Servizio geologico (parere n. 494/2011 del 09/08/2011), in sede di formazione della Variante generale n. 11 al P.R.G.C. del Comune di Osoppo, sulla base dello Studio geologico redatto a tal fine; ciò, nello specifico, relativamente al previsto ampliamento dell'area dello scalo consortile riguardante il raddoppio del tratto di collegamento con la linea ferroviaria principale Sacile-Gemona.

## **Procedura di VAS**

A riguardo della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), il Consiglio di Amministrazione del CIPAF, con deliberazione n. 6 del 4 marzo 2015, ha condiviso e fatto proprie le considerazioni espresse nell'elaborato VAS - verifica di assoggettabilità in cui è emerso che i contenuti del nuovo PTI non determinano effetti significativi sull'ambiente tali da richiedere l'espletamento di detta procedura. Conseguentemente, in qualità di autorità competente, con la delibera suddetta ha ritenuto di non sottoporre il PTI in argomento a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In merito alla Valutazione d'Incidenza Ambientale, il Consorzio ha prodotto un elaborato denominato "Relazione di incidenza" nel quale si concludeva che la tipologia degli interventi proposti dal PTI non crea ulteriore incidenza significativa sull'ambiente e che non comporta effetti plausibilmente misurabili generati, direttamente o indirettamente, a carico dei siti Natura 2000 per quanto attiene alle componenti abiotiche, alle componenti biotiche ed alle connessioni ecologiche dell'area.

## **Contenuti del PTI - Esame istruttorio per l'accertamento della compatibilità urbanistica**

Si sottolinea che l'esame del PTI in oggetto è volto ad accertare la compatibilità del PTI stesso con gli strumenti

di pianificazione di livello regionale e con i Piani regolatori generali comunali (PRGC) vigenti e adottati, in base all'art. 12, co. 2, del D.P.Reg. 086/2008.

#### Inquadramento territoriale e urbanistico

Il Piano urbanistico regionale generale (PURG) riconosce l'Ambito di Rivoli di Osoppo quale "Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale".

Geograficamente questo territorio si inserisce all'interno dell'ampia piana denominata Campo di Osoppo, delimitata da alcuni elementi fisici che ne definiscono la cornice, caratterizzando in tal modo il contesto. Nella parte posta a nord sono presenti i rilievi di Osoppo con il centro abitato, a ovest la sponda in sinistra idrografica del Fiume Tagliamento con le aree agricolo-ambientali e paesaggistiche, a sud i terreni riordinati posti a monte del fiume Ledra in Comune di Majano, a est i rilievi dell'Anfiteatro Morenico Tilaventino, nei Comuni di Buja e Gemona del Friuli.

Il comprensorio produttivo in oggetto è compreso tra la S.R. 463 ad ovest, la ferrovia Sacile-Gemona a nord-ovest, aree agricole e la Zona militare a nord, la S.P. Lavio ad est e una zona agricola a sud verso gli abitati di Rivoli di Osoppo e di Saletti di Buja.

L'area interessata dal progetto di Piano territoriale infraregionale è classificata come zona omogenea D1 di PURG (ambiti degli agglomerati di interesse regionale) dagli strumenti urbanistici comunali e nello specifico:

- Varianti nn. 7 e 11 del Comune di Osoppo, la cui esecutività è stata confermata dalla Regione Friuli Venezia Giulia rispettivamente con D.P.Reg. n. 059/Pres. del 27 marzo 2013 e delibera della Giunta Regionale n. 1048 del 15 giugno 2013;
- Variante n. 33 del Comune di Buja, la cui esecutività è stata confermata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con delibera della Giunta Regionale n. 24 del 10 gennaio 2014;
- Variante n. 38 del Comune di Gemona del Friuli, la cui esecutività è stata confermata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con delibera della Giunta Regionale n. 23 del 10 gennaio 2014.

#### Accertamento di compatibilità con le indicazioni degli strumenti di pianificazione di livello regionale

Al momento attuale il livello regionale di pianificazione territoriale è rappresentato dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) e dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML), che costituisce variante al PURG.

In merito agli altri strumenti di pianificazione di livello regionale, va rilevato che il Piano di governo del territorio (PGT) è stato approvato con D.P.Reg. n. 084/Pres. del 16.04.2013, ma va precisato che ai sensi dell'art. 1, co. 14 ter, della L.R. 22/2009, così come modificato dalla L.R. 15/2014, lo stesso PGT entrerà in vigore il dodicesimo mese a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Piano paesaggistico regionale.

I commi 2 e 6 dell'art. 12 del D.P.Reg. 086/2008 specificano che, fino alla entrata in vigore del PTR (ad oggi PGT, in quanto il PTR è stato revocato), l'accertamento di compatibilità va effettuato con lo strumento di pianificazione vigente, che risulta quindi al momento attuale il PURG.

Pertanto, l'accertamento di compatibilità urbanistica delle previsioni del PTI, ai sensi del co. 2, art. 12 del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008, verrà svolto in rapporto al Piano urbanistico regionale generale (PURG) ed al Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML).

Il PURG classifica parte delle aree interessate dal PTI in esame come "Agglomerati industriali di interesse regionale", regolati dagli artt. 12 e 37 delle relative norme di attuazione.

In fase di predisposizione delle Varianti ai PRGC, i Comuni di Buja, Gemona del Friuli ed Osoppo hanno recepito in gran parte le indicazioni del PURG stesso, ampliando altresì nei rispettivi strumenti urbanistici l'area interessata dagli agglomerati industriali di interesse regionale (zona omogenea D1).

L'Amministrazione regionale, in riferimento a dette previsioni di ampliamento, ha confermato, con gli atti in precedenza evidenziati, l'esecutività delle Varianti ai PRGC dei Comuni di Buja, Gemona del Friuli ed Osoppo.

Ne deriva che la definizione delle zone D1, contenuta nei PRGC vigenti dei tre Comuni succitati, risultando comunque adeguati alle direttive del PURG, costituisce il riferimento per la verifica della compatibilità tra le previsioni del livello regionale e quelle del PTI.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si può ritenere, quindi, che non vi siano contrasti tra le disposizioni contenute nel PURG e le previsioni del PTI in esame che sostanzialmente provvede ad una ricognizione della zonizzazione (zona omogenea D1) dei PRGC dei tre Comuni interessati ed adeguati al PURG stesso.

Infine va segnalato che, nelle previsioni del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, il PTI confina ad ovest con la S.R. 463 definita "Viabilità di interesse regionale di primo livello" ed è interessato dalla "Viabilità di previsione assoggettabile a pedaggio" (completamento della Pedemontana tra Sequals e Gemona).

In merito alla verifica di compatibilità con il suddetto PRITMML, il CIPAF ha ottenuto un parere dal Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione della Regione in cui si evidenzia che gli interventi previsti sulla S.R. 463 "sono in linea con le indicazioni del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica" e che relativamente alla Pedemontana tra Sequals e Gemona, visti i tempi per la sua realizzazione, "si ritiene di non dover raccomandare particolari adeguamenti a previsioni progettuali".

Ne consegue che le previsioni del PTI possono ritenersi compatibili con le indicazioni del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica.

#### Accertamento di compatibilità con le indicazioni del PRGC del Comune di Buja

Per quanto riguarda la compatibilità del PTI con le indicazioni del Piano regolatore generale comunale del Comune di Buja, si richiama innanzitutto l'attestazione di compatibilità rilasciata con nota prot. n. 13458 di data 2 dicembre 2014 dal Comune stesso.

Esaminando comunque puntualmente le Norme di attuazione del PRGC di Buja, si evidenzia che il PTI ha recepito integralmente le principali disposizioni di PRGC, quali ad esempio il divieto di insediamento di alcune attività, la definizione dei parametri urbanistici o le prescrizioni di carattere geologico, ed ha altresì espresso le altre indicazioni di PRGC attraverso la definizione di disposizioni specifiche, giungendo comunque ad una sostanziale compatibilità tra le indicazioni del PTI e le disposizioni del PRGC (ad esempio ha precisato le modalità attraverso cui accertare la compatibilità delle attività ammissibili, escludendone a priori alcune, definendo in linea generale la documentazione necessaria al fine dell'ammissibilità e demandando ad un Regolamento di gestione delle aree CIPAF la puntuale definizione dei criteri di valutazione).

Si evidenzia altresì che l'art. 21 delle Norme di attuazione del PTI cita espressamente: "*Per tutto quanto non contemplato nelle presenti Norme di attuazione si deve far riferimento alle Norme dei P.R.G.C. comunali vigenti*".

Alla luce di quanto sin qui espresso ne consegue, quindi, la compatibilità tra i due strumenti.

#### Accertamento di compatibilità con le indicazioni del PRGC del Comune di Gemona del Friuli

Per quanto riguarda la compatibilità del PTI con le indicazioni del Piano regolatore generale comunale del Comune di Gemona del Friuli, si richiama innanzitutto l'attestazione di compatibilità rilasciata con nota prot. n. 29171 di data 19 novembre 2014 dal Comune stesso.

Esaminando comunque puntualmente le Norme di attuazione del PRGC di Gemona del Friuli, si evidenzia che il PTI ha recepito integralmente le principali disposizioni di PRGC, quali ad esempio l'esclusione di accesso ai lotti interni direttamente dalla S.P. Lavio, la definizione dei parametri urbanistici o le prescrizioni di carattere geologico, ed ha altresì espresso le altre indicazioni di PRGC attraverso la definizione di disposizioni specifiche, giungendo comunque ad una sostanziale compatibilità tra le indicazioni del PTI e le disposizioni del PRGC (ad esempio ha tradotto l'espressione di soglie di compatibilità ambientale dei diversi insediamenti in norme volte alla salvaguardia delle risorse idrogeologiche, alla qualità dell'aria e alle emissioni in atmosfera, all'impatto acustico ed alla gestione dei residui e dei prodotti di lavorazione).

Si evidenzia altresì che l'art. 21 delle Norme di attuazione del PTI cita espressamente: "*Per tutto quanto non*

*contemplato nelle presenti Norme di attuazione si deve far riferimento alle Norme dei P.R.G.C. comunali vigenti”.*

Alla luce di quanto sin qui espresso ne consegue, quindi, la compatibilità tra i due strumenti.

#### Accertamento di compatibilità con le indicazioni del PRGC del Comune di Osoppo

Per quanto riguarda la compatibilità del PTI con le indicazioni del Piano regolatore generale comunale del Comune di Osoppo, si richiama innanzitutto l’attestazione di compatibilità rilasciata con nota prot. n. 6942 di data 11 novembre 2014 dal Comune stesso.

Esaminando comunque puntualmente le Norme di attuazione del PRGC di Osoppo, si evidenzia che il PTI ha recepito integralmente le principali disposizioni di PRGC, quali ad esempio il divieto di insediamento di alcune attività, la definizione dei parametri urbanistici o le prescrizioni di carattere geologico, ed ha altresì espresso le altre indicazioni di PRGC attraverso la definizione di disposizioni specifiche, giungendo comunque ad una sostanziale compatibilità tra le indicazioni del PTI e le disposizioni del PRGC (ad esempio ha precisato le modalità attraverso cui accertare la compatibilità delle attività ammissibili, escludendone a priori alcune, definendo in linea generale la documentazione necessaria al fine dell’ammissibilità e demandando ad un Regolamento di gestione delle aree CIPAF la puntuale definizione dei criteri di valutazione – ha inoltre stabilito una fascia di mitigazione paesaggistico ambientale lungo i confini orientale e meridionale ed a nord dello scalo ferroviario costituita da quinte alberate aventi funzione schermante).

Relativamente alla creazione, prescritta dalle Norme di attuazione del PRGC di Osoppo, di una fascia “cuscinetto” dello spessore di metri 100 dal confine della zona industriale verso l’interno in direzione degli abitati di Rivoli e di Osoppo in cui escludere attività produttive, ammettendo solo funzioni di supporto alla stesse, si evidenzia che il PTI ha introdotto tale fascia solo nella zona posta a Sud Est dell’ambito. Si può ritenere che la mancata introduzione della stessa nella zona a Sud Ovest (proprio in prossimità dell’abitato di Rivoli) sia frutto di una valutazione dello stato effettivo dell’area posto che nella zona in esame è stato recentemente realizzato il nuovo fabbricato adibito a portineria di accesso alla ditta Ferriere Nord che pertanto esclude l’inserimento di attività produttive. Relativamente alla fascia da prevedere a nord in prossimità dell’abitato di Osoppo, il PTI ha sostituito la stessa con una fascia di verde di protezione della profondità di 70/100 metri non edificabile ottenendo quindi un risultato mitigatorio superiore. Si possono ritenere tali scelte progettuali comunque compatibili con le disposizioni del PRGC.

Si evidenzia altresì che l’art. 21 delle Norme di attuazione del PTI cita espressamente: *“Per tutto quanto non contemplato nelle presenti Norme di attuazione si deve far riferimento alle Norme dei P.R.G.C. comunali vigenti”.* Tale disposizione trova piena efficacia proprio in riferimento ad alcune indicazioni riportate solamente nelle norme di attuazione del PRGC di Osoppo che fanno riferimento non ai contenuti da rispettare nella redazione del PTI ma ad indicazioni cui devono attenersi i singoli progetti esecutivi degli insediamenti produttivi (ad esempio, all’articolo 14, il comma 7.2 “Limiti di accettabilità delle imprese produttrici” ed il comma 7.4 “Adeguamento standard antinquinamento”).

Alla luce di quanto sin qui espresso ne consegue, quindi, la compatibilità tra i due strumenti.

#### **Determinazioni conclusive**

Per quanto espresso al capitolo “Accertamento di compatibilità con le indicazioni degli strumenti di pianificazione di livello regionale” del presente documento, si ritiene sussista la compatibilità tra le previsioni del PTI e le indicazioni degli strumenti di pianificazione di livello regionale.

In merito alla compatibilità del PTI con i PRGC dei Comuni di Buja, Gemona del Friuli ed Osoppo, si richiamano innanzitutto le attestazioni di compatibilità rilasciate dai singoli Comuni e si ribadisce quanto espresso nel presente documento, ritenendo si possano considerare compatibili le previsioni del PTI con gli strumenti urbanistici comunali.

Tutto ciò premesso e considerato,

## ESPRIME IL PARERE

che il Piano territoriale infraregionale del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli, adottato con deliberazione dell'Assemblea generale n. 14 del 27 ottobre 2014, sia meritevole di approvazione.

Il decreto di approvazione del Presidente della Regione determina in dieci anni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, co. 3 e 7, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dell'art. 12, co. 7, del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20 marzo 2008 e dell'art. 3, co. 1, della L.R. 12/2008 e s.m.i., il termine di efficacia del Piano territoriale infraregionale in argomento ai fini espropriativi delle aree e degli immobili individuati negli elaborati "Piano particellare di esproprio" (allegato 3a) e "Piano parcellare di esproprio - rappresentazione grafica" (allegato 3b).

F.to dott.ssa Magda Uliana

VISTO: IL PRESIDENTE